STUDIO DE GIORGI e ASSOCIATI
Dottori Commercialisti – Revisori Legali
via Motta 10 – 20144 Milano

dr. Giorgio De Giorgi
dr. Flavio Mastrapasqua
dr. Alberto De Giorgi

tel.: +39 02 433 551
fax: +39 02 498 5440
www.dgtax.it
mail@dgtax.it

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – COMUNICAZIONE DATI

E' divenuto operativo **l'obbligo di comunicare** in **camera di commercio** i dati del "**titolare effettivo**" dei soggetti iscritti al registro imprese (vedi **DGTAX-flash #16-2022** e **#18-2023**).

Scopo di questa circolare è **fornire informazioni utili per prepararsi ad adempiere al nuovo obbligo**, ma anche quello di **proporre una soluzione operativa** per aiutare i clienti di studio a procedere con quanto richiesto dalla normativa.

- informativa -

INTRODUZIONE

Dopo più di sei anni dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 90/2017, il processo di attuazione del D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022 è stato definitivamente completato, attraverso l'emanazione a cura del Ministero delle Imprese e del made in Italy dell'ultimo decreto previsto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.

Si tratta di un provvedimento di "chiusura" del processo di regolamentazione del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (meglio noto come "**Registro dei titolari effettivi**"), del quale detto decreto attesta l'operatività.

TEMPI PER L'ADEMPIMENTO

L'adempimento comunicativo a carico dei soggetti obbligati all'alimentazione del registro con le informazioni circa la titolarità effettiva dovrà essere eseguito **entro e non oltre i 60 giorni successivi** alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, quindi entro **lunedì 11 dicembre 2023**.

SOGGETTI OBBLIGATI

Ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono obbligati:

- **imprese con personalità giuridica**, ovvero le società per azioni, società responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni;
- **persone giuridiche private** (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche) che devono iscriversi nell'apposito registro;
- **trust** e istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato italiano, nonché le persone che esercitano diritti poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell'istituto giuridico affine (art. 22, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 231/2007). Tali soggetti conservano le informazioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità competenti (art. 22, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 231/2007).

Non rientrano tra le società sulle quali grava l'obbligo di comunicazione le società di persone quindi:

- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice.

CHI E' IL "TITOLARE EFFETTIVO"

Le imprese sono chiamate a trasmettere i dati relativi al proprio / ai propri "**titolari effettivi**" .

Il titolare effettivo è definito, secondo la legislazione locale, come quella **persona fisica che possiede almeno il 25% del capitale o beneficia di almeno il 25% dei proventi di un'entità**.

Secondo la definizione di cui sopra, e seguendo la catena di controllo del soggetto dichiarante fino alla cima, si richiede di **rendere noto chi siano i titolari effettivi**, gli estremi del loro documento di riconoscimento, ed il loro indirizzo di residenza e domicilio correnti.

Se l'assetto proprietario non consente di individuare alcun soggetto con tale caratteristica, per individuare i(l) soggetti(o) di cui comunicare le informazioni, si considerano, nell'ordine, i seguenti requisiti:

- il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- l'esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un'influenza dominante sulla società;
- il possesso di **poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società.

In un'impresa può essere identificato **anche più di un titolare effettivo**.

Ai sensi dell'art 4 del D.M. 55/2022, la comunicazione deve contenere:

a) i dati **identificativi** e la **cittadinanza** delle **persone fisiche** indicate come **titolare effettivo** (ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini);

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera sopra, per le imprese dotate di personalità giuridica:

1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio.

Le persone giuridiche private – come sopra individuate – dovranno comunicare, oltre ai dati identificativi e alla cittadinanza delle persone fisiche indicate come Titolari effettivi ai sensi dell'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007 (fondatori, ove in vita; dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; dei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione), anche gli altri dati indicati dall'articolo 4, comma 1, lett. C), D.M. 55/2022 in aggiunta a quanto sopra indicato, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione dell'ente;
2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
3) l'indirizzo di posta elettronica certificata.

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

Le **informazioni vanno comunicate** al registro delle imprese, esclusivamente mediante un **modulo standard da firmare digitalmente** ed inoltrare per **via telematica**.

La firma della comunicazione non può essere affidata ad un fornitore esterno, ma deve essere completata da un rappresentante legale del soggetto italiano.

Una volta firmata (digitalmente, dal soggetto che è legalmente tenuto a - ad esempio il legale rappresentante in una società di capitali), può essere inoltrata telematicamente da un intermediario abilitato (per esempio, il commercialista) .

Ciascun firmatario, pertanto, dovrà **possedere un dispositivo di firma adeguato**.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Dovranno essere comunicate, con le medesime modalità menzionate sopra, anche **eventuali variazioni** di dati e informazioni, **entro trenta giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, dati e informazioni comunicati **saranno da confermare annualmente**: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma. **La conferma** potrà essere presentata, per le società di capitali, **contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio**, allegata alla relativa pratica.

SANZIONI

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la **sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro**, **per ciascun amministratore**.

POSSIBILI EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

Stando a quanto si desume dall'elenco delle autorità competenti, è possibile che il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo venga interpretato come un **indice di scarsa propensione all'assolvimento di obblighi legali, normativi e di compliance**, le cui conseguenze potrebbero estendersi dal mondo delle verifiche (accessi, ispezioni, richieste di informazioni) a quello degli interessi di stakeholder aziendali (ad es.: limiti all'accesso a finanziamenti o credito, diniego alla partecipazione a bandi o gare, deterioramento dei rapporti con fornitori strategici, abbassamento del rating, etc.).

- procedura operativa -

La comunicazione del titolare effettivo è un **processo articolato**, che può essere percorso solo se il legale rappresentante è in possesso di un **dispositivo di firma digitale** "**qualificata**" (secondo la **normativa italiana**, vedi **DGTAX FOCUS – LA FIRMA DIGITALE**). Attualmente, prodotti diffusi sul mercato come "Docusign" o "Verisign" non sono considerati validi.

I passi da compiere per procedere con successo sono:

1. **RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI RILEVANTI**
   Il primo passo da compiere è **l'identificazione del / dei titolare effettivo / titolari effettivi** secondo la norma, raccogliendo altresì gli estremi del documento di identità, oltre alle informazioni circa residenza e domicilio.
2. **DISPOSITIVO DI FIRMA**
   Individuati i soggetti di cui al punto 1, è necessario verificare che il legale rappresentante del soggetto tenuto alla comunicazione in camera di commercio possieda un **dispositivo di firma digitale** autorizzato secondo la normativa.
   Qualora il legale rappresentante della società non disponga di un dispositivo di firma digitale, come sopra indicato, lo studio è a vostra disposizione per aiutarvi ad ottenerne uno.
3. **PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI**
   Una volta raccolte le informazioni di cui sopra ed accertata la disponibilità di un dispositivo di firma digitale valido, la **trasmissione delle informazioni** è il punto culminante del processo.
   Lo studio è a disposizione per assistervi per adempiere a questo nuovo obbligo di compliance.

*

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 13/10/2023

STUDIO DE GIORGI e ASSOCIATI